STATUTO

"CASSA DI ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA CNP VITA ASSICURA"

Art. 1

E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"CASSA DI ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA CNP VITA ASSICURA"** (in seguito "Associazione").

Art. 2

L'Associazione ha sede in Milano. L'indirizzo della sede legale, nell'ambito del comune di Milano, viene definito dal Consiglio di amministrazione della Cassa con obbligo di ratifica alla prima assemblea utile.

Art. 3

L'Associazione – escluso espressamente ogni fine di lucro – persegue l'esclusivo scopo di promuovere e favorire forme di assistenza sanitaria integrativa nei confronti dei soggetti (gli Associati) assunti e in servizio presso la Compagnia di cui al successivo articolo 7 in ottemperanza dei vigenti CCNL e CIA, e successive integrazioni e modificazioni.

L'Associazione può compiere soltanto quelle operazioni e svolgere esclusivamente quelle attività che siano connesse al raggiungimento dello scopo di cui al presente articolo.

Le attività per le quali l'Associazione assume obbligazioni verso terzi, saranno poste in essere in nome proprio, ma per conto degli Associati.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dal regolamento attuativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea.

Art. 4

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento da deliberarsi nel rispetto delle norme contenute all'art. 16 del presente statuto.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi versati dagli Associati e/o dalla società della quale gli associati sono assunti (gli "Enti Datoriali") in ottemperanza dei vigenti CCNL e CIA, e successive integrazioni e modificazioni, nonché da eventuali contributi integrativi volontari se previsti in ottemperanza dei vigenti CCNL e/o da condizioni di

maggior favore previsti da CIA e/o regolamenti aziendali e/o ulteriori negoziazioni di maggior favore.

Durante la vigenza dell'Associazione non potranno essere distribuiti tra gli Associati neppure in modo indiretto utili, avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il patrimonio comune dell'Associazione con tutti i suoi incrementi od accessioni è indivisibile tra gli associati, non potrà essere distratto dal fine al quale è destinato e non potrà essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei singoli Associati.

In caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa gli Associati non potranno chiedere la divisione del patrimonio dell'Associazione né pretendere la quota proporzionale.

Le spese per la gestione della Cassa sono a carico dell' Ente Datoriale.

Art. 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario preventivo del successivo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare il rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo all'Assemblea dell'Associazione per la relativa approvazione entro il 30 Aprile di ogni anno, salvo casi di "particolari esigenze".

Art. 7

Sono Associati della Cassa tutti coloro che sono assunti dalla società CNP Vita Assicura S.p.A.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) sono Associati Impiegati coloro che risultino assunti dalla società datoriale di cui sopra con la qualifica di impiegato;

b) sono Associati Funzionari coloro che risultino assunti dalla società datoriale di cui sopra con la qualifica di funzionario;

c) sono Associati Dirigenti coloro che risultino assunti dalla società datoriale di cui sopra con la qualifica di dirigente;

precisandosi che quando, nello statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa per morte.

Al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'Associato decade e cessa la sua partecipazione alla Associazione.

L'obbligo di versare il contributo è intrasmissibile così come disposto dall'art. 5, comma 4 quinquies, lett. F del D.Lgs. 460/97. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Non entrano a far parte dell'Associazione coloro che assunti da società diverse da CNP Vita Assicura S.p.A. vi siano distaccati parzialmente o totalmente.

Art. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 7 (sette) a un numero massimo di 9 (nove) Consiglieri, dei quali da un minimo di 4 a un massimo di 6 (quattro e sei) apparteranno alla categoria degli Associati Impiegati e Funzionari [in numero pari tra loro], e tenuto conto che ai fini del raggiungimento della composizione del Consiglio 2 (due) Consiglieri saranno appartenenti alla categoria degli Associati Dirigenti, nonché 1 (uno) Consigliere sarà designato dall'Ente Datoriale. Lo stesso Ente Datoriale definirà la lista dei soggetti designati (ivi compresi due supplenti) da proporre all'Assemblea.

Le modalità e i criteri di selezione per le candidature degli Associati Impiegati, Funzionari e di designazione per la categoria dei Dirigenti, nonché le procedure per il corretto espletamento degli scrutini sono invece definite nell'apposito regolamento elettorale allegato al Regolamento attuativo dell'Associazione.

Ai membri eletti dall'Assemblea che cessano di far parte del Consiglio subentrano, per le categorie degli Associati Impiegati e Funzionari, nell'ordine, coloro che figurano nella graduatoria dei voti espressi nell'ultima elezione mentre per i Dirigenti e i Consiglieri di nomina datoriale, subentrano nell'ordine coloro che figurano nei rispettivi elenchi come supplenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione dureranno in carica tre anni fino alla data dell'Assemblea degli Associati che approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio; agli effetti di detto triennio, per quanto riguarda i Consiglieri subentrati, si terrà conto anche del periodo di carica del Consigliere sostituito.

Art. 9

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vice-Presidente ed un Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri o, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in merito al consuntivo ed al preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorrono:

a) la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede;
b) inoltre, unicamente per le deliberazioni inerenti la definizione dei piani assistenziali differenziati per categoria di Associati, così come per argomenti e materie che interessino in modo differente le diverse categorie degli Associati, occorre altresì la presenza di almeno un Consigliere di nomina della categoria di Associati interessata dalla deliberazione, occorre inoltre che i Consiglieri di nomina della categoria interessata dalla deliberazione, non esprimano voto contrario nella deliberazione medesima, che decide in merito.

ll Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice-presidente se nominato, o dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Qualora necessario ai fini dell'istruttoria propedeutica alle decisioni del Consiglio di Amministratore, di decisioni inerenti gli interessi di una singola categoria di Associati, senza l'attribuzione di alcuna delega o potere decisorio, un Consigliere che sia espressione della categoria degli Associati interessati sarà chiamato a partecipare con un ruolo consultivo alle attività preparatorie e istruttorie che precedono la deliberazione inerente.

Il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data e l'ora dell'adunanza, diretta a ciascun Consigliere ed ai membri del Collegio dei revisori, da inviarsi almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, PEC, o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima. In caso di convocazione mediante posta elettronica occorre che i destinatari di dette comunicazioni riconoscano di averle effettivamente ricevute.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte da due membri del Consiglio.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria degli Associati è convocata su delibera del Consiglio di Amministrazione della Associazione che dovrà essere spedita agli Associati almeno 10 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di motivi di particolare urgenza l'avviso di convocazione dovrà essere spedito agli Associati entro e non oltre 5 giorni liberi da quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria si riunisce presso la sede della Associazione, o in altro luogo che verrà indicato nell'avviso di convocazione, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà

opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno 1/5 di ogni categoria di associati ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea si riunisce in ogni caso almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ravvisi l'esistenza di particolari esigenze l'assemblea potrà essere convocata entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria dovrà deliberare:

- sugli indirizzi e sulle direttive dell'Associazione,

- sul rendiconto economico e finanziario consuntivo;

- sul rendiconto economico e finanziario preventivo

- sullo stato patrimoniale;

- sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- sulle modifiche del regolamento attuativo del presente statuto

- sulle modifiche del regolamento elettorale;

- sulla nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti del Collegio dei Revisori

- su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta motivata di almeno 1/5 di ogni categoria di Associati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è comunicato a tutti gli Associati per lettera raccomandata.

La convocazione può essere fatta anche mediante posta elettronica o PEC, qualora i destinatari di dette comunicazioni riconoscano di averle effettivamente ricevute, ovvero l'indirizzo e-mail dell'Associato sia quello aziendale e il sistema informativo confermi la ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione può essere fissato anche il giorno in cui si può svolgere l'adunanza di seconda convocazione. L'Assemblea di seconda

convocazione non può svolgersi nello stesso giorno in cui è fissata la riunione di prima convocazione.

L'Assemblea in seconda convocazione dovrà aver luogo non più di 15 giorni e a non meno di 24 ore dal giorno fissato per la prima adunanza.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati iscritti nel libro dei soci.

Ciascun Associato potrà rappresentare uno o più altri associati, purché munito di regolare delega scritta.

Per la categoria dei Dipendenti e funzionari ciascun Associato non potrà ricevere più di n° 30 deleghe per la categoria dei dirigenti l'associato non potrà avere più di n. 3 deleghe.

Per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle sue delibere è necessario l'intervento di tanti Associati che rappresentino almeno la maggioranza degli iscritti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti degli Associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare le regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 14

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;

- sullo scioglimento della Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio, o per delega, di almeno i 2/3 degli Associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli Associati.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della Associazione è comunque necessario, anche in seconda convocazione la presenza in assemblea di almeno ¾ degli Associati.

La procedura di convocazione dell'Assemblea straordinaria è la medesima di quella adottata per l'Assemblea ordinaria.

Art. 15

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituiti da due membri effettivi e due supplenti, eletti per tre anni dall'Assemblea degli Associati, scelti tra gli Associati, qualora le norme sulla revisione tempo per tempo vigenti lo consentano.

I Revisori durano in carica fino alla data dell'Assemblea degli Associati che approva il rendiconto economico finanziario consuntivo.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al rendiconto economico e finanziario consuntivo, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Nessun compenso è dovuto ai Revisori.

Potranno tuttavia essere previsti gettoni di presenza.

La modalità di elezione dei membri del Collegio dei Revisori è disciplinata nel regolamento elettorale allegato al regolamento attuativo del presente statuto.

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, secondo quanto previsto all'art. 16 del presente statuto con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di cessazione dell'attività e scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio che residuasse non potrà essere distribuito tra gli Associati, ma dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Ente Datoriale saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla nomina dell'ultimo Arbitro.

Art. 18

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Allegato allo Statuto

REGOLAMENTO

Art. 1) Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto dell'Associazione denominata "Cassa di Assistenza dei Dipendenti della Compagnia CNP Vita Assicura" (Cassa).

Art. 2) La Cassa gestisce i trattamenti assistenziali previsti dalle fonti di Legge, dal CCNL, dal Contratto Integrativo Aziendale in vigore e da successive modificazioni.

Art. 3) L'Ente Datoriale verserà alla Cassa i premi previsti dai citati contratti per le forme di assistenza di cui all'art.2).

Art. 4) La Cassa provvederà a stipulare con Compagnie di Assicurazione, corrispondendo i relativi premi, le convenzioni necessarie a conseguire, secondo gli usuali procedimenti delle polizze di assicurazioni, le prestazioni assistenziali previste dai Contratti richiamati al precedente Art.2).

Art. 5) La Cassa iscriverà, quali assicurati in ciascuna delle convenzioni citate, tutti gli Associati in servizio in relazione ai quali l'Ente Datoriale abbia versato e/o versi premi di cui all'art. 3 per la forma di assistenza realizzata con la stipulazione della singola convenzione.

Art. 6) Il presente Regolamento potrà essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto.